

Il coordinatore ha l'obbligo di sospendere i lavori se riscontra un pericolo nel cantiere

di [Giorgio Tacconi](#)

La sospensione delle lavorazioni non è correlata al riscontro di specifiche violazioni, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente

Mercoledì 23 ottobre 2024

La Corte di Cassazione Penale, Terza Sezione, nella **sentenza n. 18040 dell'8 maggio 2024**, chiarisce che è **obbligo del coordinatore** per la sicurezza **sospendere il cantiere** in caso di **pericolo grave e imminente**, a prescindere da specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza del pericolo.

Pericolo grave e imminente nel cantiere: il caso

Il Giudice per le indagini preliminari, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori **penalmente responsabile per la violazione dell'art. 92, comma 1, lett. f) del dlgs. 81/2008**, che impone al coordinatore di sospendere, in caso di **pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato**, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L'imputato [ometteva di procedere alla sospensione dei lavori](#) che si stavano eseguendo nel cantiere, in considerazione della pericolosità del medesimo a causa delle **condizioni climatiche avverse** e della presenza di **lastre di ghiaccio** sul percorso.

L'interessato era ricorso per Cassazione sostenendo che il coordinatore per la fase di esecuzione opera laddove esista un **"rischio interferenziale"**, inteso come **"rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un'opera unitaria"** e, più in generale come presenza nel medesimo contesto di **più imprese** chiamate a svolgere specifiche e distinte attività in base ciascuna ad uno specifico contratto. Il coordinatore ha un **potere di intervento diretto** solo quando constati direttamente gravi pericoli.

La vigilanza e presenza continua in cantiere

Secondo la giurisprudenza, non sussiste a carico del coordinatore un **obbligo di vigilanza e di presenza continua in cantiere**, in quanto un obbligo di vigilanza continua sulle attività svolte in cantiere è di **pertinenza delle figure responsabili delle imprese** affidatane ed esecutrici e, quindi, del **datore di lavoro**, del **dirigente** e del **preposto** di tale imprese. La sentenza impugnata aveva, al contrario, attribuito **al coordinatore gli stessi compiti del datore di lavoro** dell'impresa esecutrice, ignorando la chiara distinzione individuata dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo il ricorrente, la **vigilanza sulle condizioni di lavoro**, anche per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, **rimane sempre di competenza del datore di lavoro** e dei suoi collaboratori, in base alla previsione dell'art. 96, comma 1, lett. d) dlgs. 81/2008. Pertanto, nella specie, il **dovere di vigilare** e di impedire che il lavoratore andasse in una zona che presentava dei punti ghiacciati era solo **esclusivamente del datore di lavoro** che in quel momento sovrintendeva alle lavorazioni e nessun obbligo gravava sul ricorrente. **Il rischio della presenza di ghiaccio non costituiva un rischio interferenziale** su quale il predetto aveva l'obbligo di intervenire in quanto coordinatore.

La funzione del coordinatore per la sicurezza

La Cassazione concorda sul fatto che la **funzione di alta vigilanza** che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante **procedure e non poteri doveri** di intervento immediato – riguarda la **generale configurazione delle lavorazioni** che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di **adeguare il piano di sicurezza** in relazione all'evoluzione dei lavori.

Tuttavia, la legge delinea sul coordinatore per la sicurezza una **funzione peculiare**, rispetto al generale compito di alta vigilanza. Egli, sebbene **non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento**, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, mantiene l'**obbligo di attivarsi**, in caso di sussistenza di un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, sospendendo le lavorazioni.

Tale ultimo obbligo **non è correlato alla natura del rischio interferenziale** bensì alla condizione di **avvedersi o essere informato** dell'esistenza di un pericolo grave e imminente. Tale interpretazione discende direttamente dalla lettera della legge. Infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, **proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori**, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese.

Pericolo grave nel cantiere e sospensione dei lavori

La successiva ipotesi (la sospensione dei lavori), invece, **non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure** di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente. Pertanto, a tal fine, diventa **rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali** di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo **al coordinatore medesimo**, sul quale, come sopra ricordato, non grava l'obbligo di una presenza costante in cantiere.

La pronuncia della Cassazione **conferma quindi nel merito la sentenza impugnata**, pur annullandola per estinzione del reato contestato, a causa di intervenuta **prescrizione**.

Articolo tratto da *Teknoring*